

Dati informativi concernenti la legge regionale 16 maggio 2019, n. 16

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 31 agosto 2018, dove ha acquisito il n. 393 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Riccardo Barbisan, Rizzotto, Finco, Ciambetti, Semenzato e Villanova;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Quinta Commissione consiliare;
- La Quinta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 28 febbraio 2019;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Quinta Commissione consiliare, relatore il consigliere Riccardo Barbisan, e su relazione di minoranza della Quinta Commissione consiliare, relatore il consigliere Claudio Sinigaglia, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 8 maggio 2019, n. 16.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Quinta Commissione consiliare, relatore il consigliere Riccardo Barbisan, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la presenza diffusa sul territorio delle farmacie rappresenta un importante e imprescindibile presidio sanitario e sociale, specialmente nelle aree più periferiche e rurali del Veneto, a tutela della salute dei cittadini.

La proposta di legge regionale in esame è finalizzata al riordino della normativa regionale vigente in materia di turni e orari di servizio delle farmacie sul territorio regionale in ottemperanza dei principi generali enunciati dal comma 11 della legge 27/2012 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizione urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”.

La presente proposta di legge disciplina quindi, l’orario di apertura e chiusura delle farmacie, nonché i turni diurni, notturni e festivi, riservando all’Azienda ULSS di stabilire (o disciplinare) i suddetti turni al fine di garantire l’assistenza farmaceutica nel territorio di propria competenza.

All’articolo 2 della presente legge è stabilito che le aziende ULSS si dotino di un portale internet apposito, oppure creino una sezione nel loro sito istituzionale, ove il cittadino possa conoscere quali farmacie sono di turno nel territorio di competenza dell’ULSS e abbia facile accesso ai recapiti delle suddette.

L’articolo 3, che di poco si discosta dall’articolo 2 della legge regionale 10 novembre 1994, n. 64, introduce l’obbligo in capo alle ULSS di concordare i turni con le associazioni rappresentative dei titolari di farmacia.

L’articolo 4 elimina il periodo di ferie minimo delle farmacie a cui sono sottoposte vigente l’attuale disciplina regionale che però appare in contrasto con il comma 11 della legge 27/2012 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizione urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”. Pertanto, il periodo annuale di ferie minimo (15 giorni) è abolito e sono invece introdotti due termini (31 ottobre e 30 aprile) entro i quali la farmacia deve comunicare all’ULSS territorialmente competente le ferie.

L’articolo 7 introduce l’obbligo in capo al farmacista che sta svolgendo il turno notturno di dispensare anche “dispositivi medici, latte e alimenti per la prima infanzia” per i quali spetterà al cittadino corrispondere il diritto addizionale.

All’articolo 8 è data facoltà di indicare nel cartello indicatore anche le farmacie di turno delle ULSS confinanti.

In data 15 ottobre 2018 è pervenuta la scheda di analisi economico finanziaria redatta dalla competente struttura di Giunta regionale.

La scheda di inquadramento normativo, predisposta dal Servizio Affari giuridici e legislativi, è pervenuta il 19 ottobre 2018.

Le note di lettura e ricognizione degli impatti economico finanziari redatte dal Servizio Attività e rapporti istituzionali sono pervenute in data 24 ottobre 2018.

La Prima Commissione consiliare ha espresso parere favorevole in data 24 ottobre 2018.

La Quinta Commissione consiliare nella seduta del 28 febbraio 2019 ha licenziato, a maggioranza il progetto di legge in oggetto.

Hanno espresso voto favorevole: il Presidente Boron, i consiglieri Brescacin (Zaia Presidente), Barbisan R., Finco e Semenzato (Liga Veneta - Lega Nord), Barison (Fratelli d’Italia - Movimento per la cultura rurale), Moretti (Partito Democratico), Barbisan F., Bassi (Centro destra Veneto - Autonomia e libertà), Ferrari (Alessandra Moretti Presidente), Negro (Veneto cuore autonomo).

Hanno espresso voto di astensione i consiglieri Sinigaglia (Partito Democratico), Bartelle (Misto) e Berti (Movimento 5 Stelle).”;

- Relazione di minoranza della Quinta Commissione consiliare, relatore il consigliere Claudio Sinigaglia, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

ha già espresso il relatore, consigliere Riccardo Barbisan, il contenuto della proposta di legge che sostanzialmente è il recepimento della normativa del 2012, nota come “Disposizioni per la concorrenza”.

Il progetto di legge si sofferma sull’orario delle farmacie, sulle ferie, sulla chiusura per motivi particolari, turni di servizio, modalità del servizio notturno, aspetti che appunto vengono riordinati e chiariti in base appunto alla norma del 2012.

Io ho un unico dubbio, però vedo, leggendo gli emendamenti presentati dal Relatore, che in qualche maniera converge, cioè sulla modalità di espressione del periodo delle ferie, perché il testo all’articolo 4 prevede che appunto ci siano due termini entro i quali chiedere le ferie, il 31 ottobre e il 30 aprile. Su questo anche le associazioni delle farmacie hanno rilevato come ci siano delle difficoltà ad attivare la richiesta delle ferie rispettando questi due termini. Fra le altre cose, se entro il 31 aprile devo dare indicazioni per il periodo successivo, ad esempio, e voglio andare in ferie l’1 o il 2 maggio, che è periodo anche di festività o di ponte, se lo comunico il 30 aprile non ho neppure i 30 giorni di tempo e allora forse è preferibile avere un congruo periodo in modo tale che l’ULSS possa intervenire e garantire la continuità del servizio.

Questo è l’unico dubbio legato alle ferie annuali delle farmacie, ma per il resto condividiamo il testo e le disposizioni contenute negli altri articoli e quindi nel momento in cui faremo la pausa per esaminare gli emendamenti presentati ci chiariremo anche sull’articolo 4. Grazie.”.

3. Note agli articoli

Nota all’articolo 1

Il testo dell’art. 11, comma 8 del decreto legge n. 1/2012 è il seguente:

“Art. 11 Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria

8. I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base alla vigente normativa non impediscono l’apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori. Le farmacie possono praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata informazione alla clientela.”.

Nota all’articolo 3

Il testo dell’art. 14 della legge regionale n. 78/1980 è il seguente:

“Art. 14 - (Norme per l’apertura e l’esercizio delle farmacie)

Sono di competenza della Giunta regionale le funzioni amministrative concernenti la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie e la costituzione di dispensari farmaceutici.

La Giunta regionale adotta i provvedimenti indicati sentiti i consigli comunali, le unità sanitarie locali e gli ordini dei farmacisti competenti per provincia.

Entro il termine fissato dalla Giunta regionale i consigli comunali adottano le delibere relative, che trasmettono senza ritardo al comitato di gestione dell’unità sanitaria locale e all’ordine provinciale dei farmacisti: questi esprimono parere entro il termine di 20 giorni dal ricevimento delle delibere consiliari.

I termini indicati sono perentori.

Il comitato di gestione dell’unità sanitaria locale adotta i provvedimenti in tema di:

- a) autorizzazione all’apertura e all’esercizio delle farmacie, incluse le farmacie succursali, purchè comprese nella pianta organica;
- b) gestione provvisoria delle farmacie, ai sensi dell’art. 129 del testo unico delle leggi sanitarie;
- c) decadenza dell’autorizzazione all’esercizio farmaceutico;
- d) chiusura temporanea dell’esercizio farmaceutico nei casi stabiliti dal testo unico delle leggi sanitarie;
- e) indennità di avviamento e di rilievo degli arredi, medicinali provviste e dotazioni;
- f) erogazione dell’indennità di residenza ai farmacisti rurali;
- g) regolamentazione del servizio farmaceutico in ordine alla fissazione dei turni delle farmacie e alla disciplina dell’apertura e chiusura, inclusa la chiusura per ferie annuali sino a un massimo di 30 giorni.

Il comitato di gestione adotta i provvedimenti indicati nelle lett. c), d), e), f), g), sentita una apposita commissione formata dal coordinatore sanitario, che la presiede; dal responsabile dell’ufficio per il servizio farmaceutico; da un funzionario amministrativo dell’unità sanitaria locale, che svolge anche funzioni di segretario e da due farmacisti esercenti in farmacia, di cui uno non titolare, scelti rispettivamente su terne fornite dall’ordine dei farmacisti della provincia entro il termine perentorio di 15 giorni dalla richiesta.

Per ciascun farmacista componente è designato, con la stessa procedura il relativo supplente.”.

Nota agli articoli 5 e 6

Per il testo dell’art. 14 della legge regionale n. 78/1980 vedi nota all’articolo 3

4. Struttura di riferimento

Direzione farmaceutico, protesica, dispositivi medici.